



UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO
Provincia di Perugia

Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi.

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Approvato con deliberazione G.U. n. 9 del 09/02/2015
Modificato con deliberazione di G.U. n. 3 del 13/01/2020

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata C.U.C.) dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dalla convenzione per la gestione della C.U.C. stessa.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2

Composizione dell'ufficio della C.U.C. e delle Commissioni di gara

È istituito presso l'Unione di Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" il servizio associato denominato "Centrale Unica di Committenza"

La sede della gestione associata è stabilita dalla Giunta dell'Unione dove si provvederà alla sistemazione logistica del servizio associato e alla gestione operativa dei compiti e delle attività connesse agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi.

La Centrale Unica di Committenza ha una propria autonomia gestionale ed organizzativa.

L'ufficio è così strutturato:

- Responsabilità del servizio ascrivibile ad un Direttivo tecnico e/o amministrativo (12 ore);
- Istruttore tecnico e/o amministrativo (18 ore);
- Istruttore tecnico e/o amministrativo (18 ore);
- Il RUP della procedura di gara specifica.

L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio associato C.U.C. sarà funzionale alla sua organizzazione.

Il responsabile del servizio C.U.C. individua prioritariamente i componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito dei funzionari dei Comuni che, nel caso siano diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere, con riferimento all'appalto oggetto della gara, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo, e devono dichiarare l'inesistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui alla norma di legge.

È istituito presso l'Unione dei Comuni l'albo dei commissari di gara, composto dai dipendenti dei Comuni associati, iscritti d'ufficio.

L'albo è articolato in due sezioni: sezione lavori e sezione servizi e forniture, distinguendo, all'interno di ogni sezione, tra dipendenti di categoria D e dipendenti di categoria C.

I dipendenti saranno inseriti in ordine alfabetico.

L'alternanza dei commissari verrà garantita dalla rotazione, che verrà espletata selezionando i nomi per scorrimento rispetto alla lista.

Art. 3

Definizione del Servizio

La C.U.C. espleta il suo servizio tramite le seguenti attività:

- 1) Funzione di supporto sull'intero procedimento, dall'obbligo di programmazione alla stesura del contratto con un importante risparmio di tempo nella definizione delle procedure da applicare;
- 2) Applicazione dinamica delle normative più recenti (in considerazione delle continue modifiche disposte dal legislatore nazionale);
- 3) Utilizzo di modelli e capitolati standardizzati,
- 4) Gestione operativa del procedimento di gara con specifico riferimento alla stesura della documentazione amministrativa e alla gestione delle attività inerenti, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di proposta di aggiudicazione entro tempi adeguati alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti e nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge;

- 5) Ottimizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi nonché innovazione degli strumenti dinamici di acquisizione degli stessi.

Art. 4

Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:

- nomina del R.U.P., secondo la normativa vigente;
- individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
- redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
- stipula del contratto;
- gestione del contratto per tutta la durata dello stesso;
- pagamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso;
- assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni nominati nell'ambito della commissione giudicatrice dal Responsabile del servizio, qualora non siano individuabili all'interno delle strutture dei Comuni e se ne ravvisi la indispensabilità .
- sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture.

Restano a carico del Comune aderente tutte le procedure di scelta del contraente, acquisizione beni e servizi da effettuarsi facendo ricorso al ME.PA.

La CUC potrà in ogni caso svolgere le gare relative alle procedure di importo inferiore alla soglia che prevede l'affidamento diretto, in caso di apposita richieste dei Comuni e previa verifica di disponibilità della CUC stessa che darà in ogni caso priorità alle gare delle altre fattispecie.

Nel caso in cui il bene o il servizio richiesto non sia presente sul ME.PA., il R.U.P. trasmette congiuntamente alla documentazione riportata all'art. 3 anche l'attestazione della impossibilità di acquisire il bene e/o servizio attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

I comuni aderenti perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza della C.U.C., oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

I Comuni aderenti comunicheranno le esigenze per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture ai fini dell'ottimizzazione della spesa su scala sovra comunale.

Art. 5

Contenzioso

L'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario, da parte di soggetti terzi, relativo alla procedura di gara ed attinente alle competenze della C.U.C. sarà trattato dall'Ufficio Legale dell'Unione unitamente al comune nel cui interesse la gara è stata attivata, previa acquisizione di relazione redatta dal responsabile della C.U.C.

Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente di riferimento che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/10 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Art. 6

Norma finale

Il presente Regolamento essendo un regolamento disciplinante il funzionamento e l'organizzazione della C.U.C. viene adottato dalla Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7

Entrata in vigore e durata

Le presenti modalità operative entrano in vigore al momento dell'approvazione dello stesso.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto dell'Unione dei Comuni, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., e di ogni altra normativa di settore emanata successivamente all'approvazione del presente regolamento.